

Prot. n. 452/C/2012

Pregg.mi Sigg.  
Titolari e/o legali rappresentanti  
delle imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 17 Ottobre 2012

Oggetto: **Siglato il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL)**  
*Invio testo e primo commento*

Si porta a conoscenza dei Sigg. Associati che in data odierna, 17 Ottobre 2012, è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, allegato alla presente, che entrerà in vigore il prossimo 1° Novembre 2012.

Questa circolare si prefigge il compito di fornire un primo esame del contenuto del nuovo Contratto evidenziandone le innovazioni.

1. **EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)**

Tale istituto contrattuale, previsto dall'art.38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), sostituisce l'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011.

L'EVR, in quanto premio variabile, tiene conto dell'andamento congiunturale del comparto, e è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR è stato fissato al 3,50% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

L'EVR è frutto della comparazione di taluni parametri del settore locale ed è stato stabilito che:

anno 2011: nessun importo

anno 2012: misura piena (3,50% dei minimi di paga base in vigore il 1° gennaio 2010) in quanto il raffronto fra la media del triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005 è positivo;

anno 2013: si misurerà il valore entro il mese di novembre 2013 raffrontando la media del triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

e così via.

Determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale (3,50% dei minimi di paga base in vigore il 1° gennaio 2010), ogni impresa iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale (per il 2012: media del triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005, per il 2013: media del triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006):

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L..

Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

**Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. nella misura del 2,275% dei minimi di paga base in vigore il 1° gennaio 2010, attivando la seguente procedura:**

- inviare un'autodichiarazione all'ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato in "Allegato A", attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;

- l'ANCE Ragusa informerà con sollecitudine le OO.SS., attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle OO.SS. dell'informativa inoltrata dall'ANCE Ragusa.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

Con decorrenza 1° novembre 2012, visto quanto sopra, effettuata la comparazione del triennio 2007/2005 su triennio 2008/2006, il valore dell'EVR erogato in misura piena è pari al 3,50%.

Le Parti, concordemente, hanno stabilito che :

a) l'EVR spettante agli operai dovrà essere accantonato mensilmente presso l'Ente Cassa Edile al netto delle ritenute di legge; gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti agli aventi diritto dalla Cassa Edile in due rate semestrali, rispettivamente la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre;

b) l'EVR spettante agli impiegati dovrà essere liquidato mensilmente ed evidenziato in busta paga.

#### **E.V.R. OPERAI**

Per l'anno 2012, come sopra specificato, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati determinano, con decorrenza dal mese di novembre 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale e aziendale, nei seguenti importi mensili (fatti salvi eventuali errori di calcolo):

<b>Categoria</b>	<b>EVR Valore mensile</b>
Operaio special. Liv. 4	€ 34,76
Operaio special. Liv. 3	€ 32,28
Operaio qualif. Liv. 2	€ 29,05
Operaio comune liv. 1	€ 24,83

**E.V.R. IMPIEGATI**

Per l'anno 2012, come sopra specificato, con decorrenza dal mese di novembre 2012, l'E.V.R. a livello territoriale e aziendale, ha i seguenti importi mensili:

<b>Categoria</b>	<b>EVR Valore mensile</b>
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 49,65
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 44,69
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 37,24
Imp. 2 cat. Liv. 4	€ 34,76
Imp. 3 cat. Liv. 3	€ 32,28
Imp. 4 cat. Liv. 2	€ 29,05
Imp. 4 cat. Liv. 1	€ 24,83

**2. Contribuzione**

Sono state rimodulate le aliquote contributive, da calcolarsi sempre sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004 e, pertanto, sempre con decorrenza dal 1° novembre 2012:

- ENTE SFERA: Il contributo a favore dell'Ente Sfera viene fissato nella misura dello 1,40% a carico del Datore di Lavoro;
- CASSA EDILE: Il contributo alla Cassa Edile viene fissato nella misura del 2,35%, con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (1,95%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,40%);
- ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE – APE: L'aliquota è fissata nel 2,98%;
- PREVEDI: L'aliquota è stata riconfermata nello 0,005%;
- LAVORI USURANTI: L'aliquota è stata confermata nello 0,10%;
- CIGO – APPRENDISTI: Il "Fondo CIGO apprendisti", verrà alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dello 0,30%.
- CIGO – APPRENDISTI ARTIGIANI: Il "Fondo CIGO apprendisti artigiani" verrà alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese artigiane che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dell' 1,00%.

**3. Indennità di Trasporto**

Con decorrenza dal 1° novembre 2012, gli importi complessivi giornalieri previsti a titolo di indennità di trasporto, vengono aggiornati con i seguenti valori:

- fascia entro i 15 km dai limiti territoriali: € 0,90 giornalieri;
- fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali: € 1,60 giornalieri;

L'indennità di trasporto, **che non è comunque dovuta per i cantieri posti entro i limiti territoriali**, per i cantieri di cui alla precedente lettera B), ove l'impresa vorrà predisporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere, allo stesso, è unicamente dovuto l'importo giornaliero di € 0.90.

**4. Contributo Associativo ANCE RAGUSA**

Con decorrenza dal 1° novembre 2012, il Contributo ANCE Ragusa è stato fissato nello 0,50%, con una **diminuzione pari al 20% dell'attuale**.

**5. Indennità sostitutiva di mensa**

Dal 1° novembre 2012 il valore dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissato in Euro 1,80 giornaliera.

**6. Ferie**

Dal 1° novembre 2012 la fruizione delle 4 settimane di ferie sarà articolata nel seguente modo:

- n. 2 settimane durante il periodo estivo (da giugno a settembre);
- n.1 settimana per esigenze dell'impresa;
- n.1 settimana per esigenze del lavoratore.

**7. Indennità per lavori speciali**

Si è convenuto di cancellare, quanto meno, dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza (D.L.vo 81/2008) l'indennità di disagio prevista per gli operai addetti alle cementerie, per cui il vecchio art.19 del CCPL 23/04/2007 non è stato più riproposto, mentre sono state confermate le le indennità di cui agli artt.12 e 13 del CCPL 23.04.2007 (piloni e gallerie).

**8. Bonus Premialità**

Si è voluto valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, istituendo il "Bonus Premialità".

Pertanto alle Imprese aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici "Protocolli di Legalità" con il Ministero dell'Interno, e sue diramazioni territoriali, ricordiamo che ANCE Ragusa ha aderito a detto protocollo e, quindi, le nostre associate possono usufruirne, che rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro, è riconosciuto un bonus premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,88%) e all'Ente Sfera (1,20%).

La disciplina è demandata ad regolamento che è in fase avanzata di elaborazione.

**9. Carenza malattia**

Si è confermato l'istituto della carenza malattia, per eventi non superiori a sei giorni per anno, usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi.

**10. Indennità di vacanza contrattuale**

Al fine di prevenire nei termini consensuali e transattivi occasioni di conflitto fra datore di lavoro e prestatore d'opera, è stata data la possibilità di riconoscere, tramite l'avvio entro il 31.12.2012 della contrattazione aziendale, ai lavoratori, impiegati ed operai, una indennità di vacanza contrattuale che abbia le caratteristiche della transattività, a condizione che vi sia l'assistenza di ANCE Ragusa e dei Sindacati.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA  
 Il Direttore  
 (Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

